



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – POLITICHE CULTURALI E DEL
TEMPO LIBERO**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE
DEGLI EVENTI ESTIVI “FESTA DELL’ESTATE” E “FESTA DI SETTEMBRE” DEL
COMUNE DI BEINASCO
PER IL BIENNIO 2024-2025**

**INDICE**

Premessa	3
Articolo 1 – Oggetto della concessione	3
Articolo 2 – Durata del servizio	3
Articolo 3 – Riferimenti normativi	3
Articolo 4 – Spazi, aree e periodi	4
Articolo 5 – Elementi essenziali per il dimensionamento del servizio	4
Articolo 6 – Sostenibilità ambientale	5
Articolo 7 – Specifiche del servizio. Impegni principali a carico del Concessionario	6
Articolo 8 – Specifiche del servizio. Impegni collaterali a carico del Concessionario	8
Articolo 9 – Assicurazioni e garanzie a carico del Concessionario	12
Articolo 10 – Impegni a carico del Comune	13
Articolo 11 – Valore della concessione e importo a base di gara	14
Articolo 12 – Durata della Concessione	15
Articolo 13 – Condizioni di partecipazione	15
Articolo 14 – Soccorso istruttorio	15
Articolo 15 – Personale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	16
Articolo 16 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC	16
Articolo 17 – Inadempienze e penali	16
Articolo 18 – Modalità di affidamento del servizio	17
Articolo 19 – Modalità di pagamento del corrispettivo	17
Articolo 20 – Revisione della concessione	18
Articolo 21 – Risoluzione del contratto e recesso	19
Articolo 22 – Spese e stipula del contratto	20
Articolo 23 – Accesso agli atti	20
Articolo 24 – Trattamento dei dati personali	20
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari	21
Articolo 26 - Controversie	22
Articolo 27 - Norme di rinvio	22
Articolo 28 – Planimetrie allegate	22



Premessa

Si invita a leggere attentamente il presente capitolato in ogni sua parte: la sottoscrizione della documentazione per partecipare alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato.

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione del servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione e promozione di rassegne di musica e spettacolo nell'ambito degli eventi estivi "Festa dell'Estate" e "Festa di Settembre" del Comune di Beinasco, da svolgersi nel periodo estivo, per le due annualità 2024 e 2025.
2. L'Amministrazione intende individuare un soggetto in grado di progettare e realizzare una rassegna con spettacoli dal vivo, che ospiti artisti di rilevanza nazionale, fruibile da pubblico di età e gusti diversificati che, compatibilmente con le peculiarità dell'indotto, arricchisca l'offerta culturale del territorio. L'evento promuove la valorizzazione del territorio e offre ai cittadini occasione di aggregazione.
3. A tal fine si intende individuare un operatore economico qualificato nella **fornitura di servizi di prestazione artistica e organizzazione e promozione eventi** quale "soggetto ideatore e organizzatore" a cui demandare tutte le fasi del processo, garantendo un elevato livello prestazionale delle iniziative. L'operatore economico che sarà individuato a seguito della presente procedura dovrà pertanto farsi carico, a propria cura e spese, di tutti gli oneri connessi alla progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione e promozione degli eventi che saranno oggetto di proposta, adempiendo alle prescrizioni o ordinanze provenienti da soggetti istituzionalmente competenti ad emanarle, della logistica, degli allestimenti, e attrezzature necessarie, di ogni onere connesso alla buona riuscita dell'evento, della sicurezza. Gli eventi dovranno essere realizzati nella formula "chiavi in mano", ovvero tenendo conto di tutte le forniture e servizi necessari al corretto svolgimento della rassegna.

Articolo 2 – Durata del servizio

1. Il periodo di esecuzione del servizio, per entrambe le annualità, è compreso nel periodo luglio - settembre dell'annualità 2024 e 2025, in date esatte da definirsi di comune accordo tra il Concessionario e l'Amministrazione.
2. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione (indicativamente aprile – maggio 2024) fino al 30 settembre 2025 e sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per motivi di interesse pubblico, di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, mediante debita comunicazione, inviata a mezzo PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'avvio delle attività. In caso di esercizio di detta facoltà, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di qualunque tipo, ad eccezione del pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

1. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), al Libro IV, rubricato "Delle concessioni e del partenariato pubblico-privato" e dall'Allegato IV.1 del medesimo Codice, "Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182".
2. I servizi di organizzazione e gestione eventi sono identificati con il codice CPV 79952000-2.



3. La gestione dei servizi oggetto di concessione, è regolata inoltre dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) inerenti il Servizio di Organizzazione e realizzazione di eventi (approvato con D.M. 19 ottobre 2022, G.U. n.282 del 2 dicembre 2022).
4. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto di concessione in argomento, il Comune di Beinasco è registrato nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito dall'ANAC e dispone dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, Allegato II.4, del D.lgs. 36/2023

Articolo 4 – Spazi, aree e periodi

1. Le aree e gli spazi concessi gratuitamente e a disposizione del Concessionario sono i seguenti:
 - Piazza Danilo Dolci a Beinasco, per il periodo compreso tra il 18 e il 31 luglio (date esatte da concordare), per lo svolgimento della Festa Dell'Estate;
 - Piazza Sandro Pertini in frazione Borgaretto, per il periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre (date esatte da concordare), per lo svolgimento della Festa di Settembre.Sono allegate al presente capitolato le planimetrie degli spazi.

Articolo 5 – Elementi essenziali per il dimensionamento del servizio

Di seguito sono elencati gli elementi essenziali attraverso i quali l'operatore economico potrà elaborare la propria proposta progettuale.

1. **Tipologia e periodo di iniziative.** Le iniziative da proporsi dovranno prevedere l'organizzazione di attività di spettacolo dal vivo e intrattenimento musicale e artistico, come di seguito indicato:

A) Festa dell'Estate

Durata di almeno 4 (quattro) giorni, che si terrà indicativamente nel periodo compreso tra il **18 e il 31 luglio** presso **Piazza Dolci (Beinasco)**. Dovrà essere garantito:

- a) un palinsesto di attività di spettacolo dal vivo e intrattenimento musicali, di cabaret e *stand up comedy*, teatro o analogo intrattenimento, per tutta la durata delle manifestazioni, caratterizzate dalla presenza di **almeno 1 (un) artista/gruppo musicale di rilevanza nazionale**. In linea generale, almeno 5 ore consecutive di attività musicali, performance artistiche e di intrattenimento a partire indicativamente dalle ore 19.30, secondo un calendario di spettacoli che dovrà essere presentato rispondendo alla richiesta di offerta;

Contestualmente alle attività di intrattenimento, si richiede l'allestimento di:

- b) un'area dedicata agli espositori commerciali/pubblicitari e alla promozione delle realtà cittadine locali e territoriali quali associazioni, organizzazioni ed enti del Terzo Settore;
- c) un'area dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, orientata alla valorizzazione delle tipicità culinarie nazionali e territoriali. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, stand dedicati alla birra artigianale, allo *street food*, promozione di attività di *show cooking* e laboratori esperienziali. L'area dovrà essere allestita con un minimo di 15 espositori di somministrazione di vendita cibo e bevande, oltre alla presenza di eventuali espositori promozionali.
- d) un'area destinata allo spettacolo viaggiante (giostre e attrazioni per bambini).

B) Festa di Settembre

Durata di almeno 3 (tre) giorni, che si terrà indicativamente nel periodo compreso tra **l'1 settembre e il 15 settembre** presso **Piazza Pertini nella frazione di Borgaretto**. Dovrà essere garantito:

- a) un palinsesto di attività di spettacolo dal vivo e intrattenimento musicali, di cabaret e *stand up comedy*, teatro o analogo intrattenimento, per tutta la durata delle manifestazioni, caratterizzate dalla presenza di almeno 1 (un) artista/gruppo musicale di rilevanza nazionale. In linea generale, almeno 5 ore consecutive di attività musicali, performance artistiche e di intrattenimento a partire



indicativamente dalle ore 19.30, secondo un calendario di spettacoli che dovrà essere presentato rispondendo alla richiesta di offerta;

Contestualmente alle attività di intrattenimento, si richiede l'allestimento di:

- b) un'area dedicata agli espositori commerciali/pubblicitari e alla promozione delle realtà cittadine locali e territoriali quali associazioni, organizzazioni ed enti del Terzo Settore;
 - c) un'area dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, orientata alla valorizzazione delle tipicità culinarie nazionali e territoriali. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, stand dedicati alla birra artigianale, allo *street food*, promozione di attività di *show cooking* e laboratori esperienziali. L'area dovrà essere allestita con un minimo di 15 espositori di somministrazione di vendita cibo e bevande, oltre alla presenza di eventuali espositori promozionali.
 - d) un'area destinata allo spettacolo viaggiante (giostre e attrazioni per bambini).
2. **Target.** Le iniziative dovranno essere rivolte ad un target ampio di popolazione al fine di mirare al massimo coinvolgimento dei cittadini di Beinasco e attrarre visitatori dai territori limitrofi. Si specifica che particolare attenzione, dovrà essere prestata, già in fase di progettazione degli eventi, all'accessibilità di persone diversamente abili.
3. **Coinvolgimento dei commercianti e associazioni locali.** La partecipazione nella realizzazione delle iniziative degli esercizi commerciali e delle associazioni del territorio è ritenuta fondamentale per la buona riuscita della programmazione in corso. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto prevedere appositi momenti e spazi di collaborazione, anche pre-evento, con tali soggetti, nell'organizzazione ed esecuzione delle attività, valorizzando la partecipazione del tessuto socio-economico locale.

Articolo 6 – Sostenibilità ambientale

1. In fase di progettazione della programmazione dovranno essere identificate modalità di gestione sostenibile degli eventi, al fine di minimizzare gli impatti ambientali dell'evento stesso, massimizzandone al contempo i benefici sociali ed economici.
2. Si richiede al Concessionario di rispettare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** inerenti il Servizio di Organizzazione e realizzazione di eventi (approvato con D.M. 19 ottobre 2022, G.U. n.282 del 2 dicembre 2022), obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica. Ciò include, a mero titolo esemplificativo: strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti, per la riduzione del consumo energetico e di acqua, o della produzione di rifiuti, attraverso pratiche eco-compatibili, utilizzo di materiali a basso impatto ambientale negli allestimenti, eliminazione o riduzione di prodotti monouso nella somministrazione di cibi e bevande, uso della comunicazione digitale per riduzione di prodotti cartacei promozionali, promozione di mezzi di mobilità sostenibile per raggiungere i luoghi degli eventi.
3. L'amministrazione in particolare, pone l'accento su alcune direttrici fondamentali, di seguito indicate.
 - a) **Responsabile in materia di sostenibilità.** La nomina di un Responsabile in materia di sostenibilità, col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità. Conformemente a detta funzione, si invita, laddove possibile, a svolgere le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi usando strumenti telematici, quali sistemi di videoconferenza, al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali;
 - b) **Accessibilità alloggi e strutture logistiche di supporto.** Gli alloggi degli ospiti (artisti ecc.) dovranno avere caratteristiche di accessibilità, possibilmente esser collocati nelle immediate vicinanze della sede dell'evento.
 - c) **Materiali informativi e promozionali in formato digitale /riutilizzabile/riciclato.** Il materiale di comunicazione è preferibilmente in formato digitale accessibile e fruibile da tutti. Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa, si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) che permettano una



visualizzazione su propri dispositivi, oppure installazioni riutilizzabili a messaggio variabile (come schermi *ledwall*) oppure costituite da materiali riutilizzabili, oppure supporti cartacei contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale. I **supporti da affissione (locandine e manifesti)** in materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile;

- d) **Progettazione volta alla riduzione dei rifiuti.** Particolarmente per quanto concerne gli allestimenti e arredi di stand e spazi espositivi all'interno di più ampie fiere, nonché di esposizioni, la progettazione deve mirare a modalità operative che consentano il riutilizzo, la riduzione dell'uso di materiali, l'ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito, nonché la razionalizzazione dei consumi energetici. Quando possibile, dovranno essere riutilizzati da eventi precedenti o derivanti dai centri per il riuso e dai centri di preparazione per il riutilizzo, oppure noleggiati.

In riferimento ai punti ristoro, alimenti e bevande dovranno essere somministrati, di preferenza, utilizzando stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile.

- e) **Gestione dei rifiuti, raccolta differenziata.** La pulizia delle strade, il vuotamento dei contenitori dei rifiuti e in generale il servizio di raccolta rifiuti è gestito nel territorio comunale dal Consorzio di Area Vasta Covar14. L'organizzatore dell'evento dovrà concordare l'attivazione di un servizio specifico di raccolta dei rifiuti con il soggetto gestore locale, ad esempio, richiedendo al gestore i contenitori per la raccolta differenziata, evidenziando che i contenitori dedicati per ciascuna tipologia di raccolta dovranno essere posizionati in punti strategici facili da raggiungere, facilmente riconoscibili e visibili e opportunamente segnalati da adeguata informazione nelle informazioni inerenti all'evento, eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata e su comportamenti sostenibili. Il gestore Covar14 garantirà una frequenza di svuotamento commisurata agli afflussi. Il numero dei contenitori dovrà essere adeguato al flusso di visite previste e alla dimensione dell'area interessata dall'evento.

Articolo 7 – Specifiche del servizio. Impegni principali a carico del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà provvedere con propri mezzi e risorse a realizzare, nei due periodi e spazi previsti, un festival "chiavi in mano" e quindi a: progettare, programmare, organizzare, realizzare, gestire e coordinare il festival (presenza in loco, segreteria organizzativa, partecipazione a riunioni organizzative, Centro Operativo Comunale – C.O.C.- e conferenze stampa) incluse le pratiche amministrative necessarie, facendosi carico di tutti i relativi costi.
2. **Proposta artistica e di intrattenimento.** La proposta artistica e organizzativa degli eventi di pubblico spettacolo dovrà avere autonomia tecnica e organizzativa, attrattività nelle diverse fasce d'età – anche giovanili – ed essere conforme alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e spettacolo vigenti al momento della realizzazione dell'iniziativa. Il servizio di gestione e organizzazione della stagione estiva deve garantire le seguenti prestazioni:
 - a) **Servizi organizzativi di spettacoli dal vivo e prestazioni artistiche.** Il servizio prevede il coordinamento organizzativo delle manifestazioni, la programmazione degli eventi e l'assistenza tecnico-operativa alla realizzazione degli spettacoli dal vivo e alle prestazioni artistiche previste. Il Concessionario dovrà assumere un ruolo di coordinamento generale impegnandosi a farsi carico della direzione artistica, dell'ingaggio degli artisti, del coordinamento e della gestione degli spettacoli e degli eventi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e più specificatamente:
 - presentando la documentazione e le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento degli eventi e manifestazioni;
 - provvedendo all'ingaggio e alla contrattualizzazione del personale artistico e di spettacolo da coinvolgere nella programmazione sopra indicata, provvedendo alle spese e alla gestione accoglienza e ospitalità degli stessi, alla liquidazione



- dei compensi e al pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali in favore degli artisti e del personale tecnico, e trasmettendo inoltre all'Amministrazione comunale i contratti artistici sottoscritti;
- fornendo, in fase di approvazione del programma definitivo, una rosa di artisti di pari livello in caso di impossibilità documentata degli artisti proposti a svolgere l'evento, nonché garantire la tempestiva sostituzione dei suddetti;
 - provvedendo agli allestimenti necessari con relativa assistenza tecnica e coordinamento del personale tecnico per tutta la durata degli spettacoli;
 - facendosi carico delle obbligatorie certificazioni inerenti la conformità/idoneità/corretto montaggio di tutte le attrezzature, apparecchiature tecniche, allestimenti utilizzati per gli eventi;
 - facendosi carico della gestione delle pratiche per le licenze e autorizzazioni di legge (pubblico spettacolo, agibilità INPS ex ENPALS, SIAE ecc.);
 - provvedendo alla realizzazione del calendario di eventi e all'aggiornamento dei dati ed eventuali variazioni da comunicare tempestivamente agli uffici comunali.
3. Per le manifestazioni in argomento non è previsto un costo di ingresso e alla ditta concessionaria spetta l'introito del canone di noleggio degli stand e degli spazi scoperti assegnati agli espositori, nonché quanto derivato dalla gestione dell'attività di spettacolo viaggiante.
- b) Servizi espositivi di somministrazione e di promozione.** Per quanto riguarda la commercializzazione e gestione delle aree espositive della Festa dell'Estate e della Festa di Settembre, il Concessionario dovrà garantire l'organizzazione di un'area dedicata alla somministrazione di cibi e bevande, e delle tipicità culinarie nazionali e territoriali, includendo, a titolo esemplificativo, distribuzione e degustazione dei prodotti agroalimentari, prodotti di birrifici artigianali, *street food*, stand espositivi delle tipicità enogastronomiche del territorio, promozione di attività di *show cooking* e *workshop*. L'area dovrà essere allestita con un minimo di 15 espositori di somministrazione di vendita cibo e bevande, oltre alla presenza di eventuali espositori promozionali e/o di attività commerciali.
 - c) Spettacolo viaggiante.** Per quanto riguarda la gestione delle aree dedicate allo spettacolo viaggiante, il Concessionario dovrà garantire una varietà di giostre e intrattenimenti destinati al più ampio pubblico, includendo, a titolo esemplificativo, giostre panoramiche, giostre per bambini, gonfiabili, rotonda pesca o tiri, autoscontro ecc.
4. Per entrambi gli eventi di luglio e di settembre, il Concessionario sarà tenuto a provvedere alle seguenti necessità.
- a)** partecipare a riunioni di coordinamento con Polizia Locale u uffici comunale, e redigere il **PIANO DI SICUREZZA** per l'intera manifestazione. Il Piano va trasmesso, prima dell'inizio della manifestazione ed entro i termini di legge, alle Autorità competenti per la pubblica sicurezza (Prefettura, Polizia, Carabinieri, 118) e all'Amministrazione comunale. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a presenziare al **sopralluogo** della **Commissione di Vigilanza**. Le prescrizioni eventualmente richieste dalla Commissione o da altri organi di ispezione e vigilanza inerenti all'attività della Ditta Concessionaria saranno obbligatoriamente a totale carico dell'aggiudicatario, non potendo in alcun modo essere onerosi per il Comune. La ditta dovrà attuare tutte le misure previste dal Piano;
 - b)** redigere il **PIANO SANITARIO** per l'intera manifestazione con particolare attenzione alle giornate dedicate agli eventi principali, a maggiore richiamo di pubblico. Il piano sanitario dovrà essere condiviso con la Polizia Locale.
5. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a:
- trasmettere all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione l'elenco degli espositori e degli eventi;



- assicurare il rispetto di quanto previsto in materia di organizzazione di somministrazione ed esposizioni promozionali, avendo particolare cura di garantire che gli espositori siano in possesso dei requisiti normativamente previsti e delle eventuali autorizzazioni prescritte per legge, a seconda delle varie categorie di appartenenza, e che siano rispettate le norme in materia igienico – sanitaria e di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di esposizioni su aree pubbliche.
 - assicurare il completo allestimento delle aree espositive per le attività di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e di quanto sarà disposto dal piano di sicurezza e emergenza della manifestazione; a tal fine il concessionario dovrà raccogliere tutte le autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni di conformità o corretto montaggio;
 - organizzare e gestire l’ammissione degli espositori nelle aree disponibili agevolando le informazioni necessarie per la richiesta di autorizzazioni necessarie (reperimento standisti e segreteria organizzativa);
 - coinvolgere gli esercenti locali ed altri enti territoriali nella programmazione delle iniziative di promozione territoriale e commerciale come *workshop*, *showcooking* e altre iniziative con la disponibilità di realizzare un incontro di presentazione del progetto pre-evento agli stessi;
 - curare la pulizia generale di tutte le aree (es tavoli per il consumo di cibi e bevande), durante la manifestazione. Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti nel rispetto delle regole comunali sulla raccolta differenziata. Tutti i servizi igienici, bagni chimici e bagni pubblici, dovranno essere puliti e disinfettati con regolarità durante lo svolgimento degli eventi;
 - predisporre idonee aree ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti a disposizione del pubblico;
 - avere cura, al termine dell’evento, di riconsegnare le aree interessate dalla manifestazione alla disponibilità dell’Amministrazione nello stato originario, procedendo al completo smontaggio delle strutture allestite. È inteso che eventuali danneggiamenti a qualsiasi opera esistente (opere stradali, verde pubblico, arredo urbano) nell’area spettacoli e della rassegna commerciale, verranno imputati alla Ditta concessionaria. Tutte le modifiche e i danneggiamenti alle strutture dovranno essere ripristinati a perfetta regola d’arte entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
6. Gli introiti derivanti dalla commercializzazione degli spazi espositivi, dalle attività di somministrazione e quelli derivanti dall’attività di spettacolo viaggiante dovranno considerarsi quale quota di cofinanziamento/sponsorizzazioni economiche da parte del soggetto organizzatore che andranno a sostenere le prestazioni artistiche e i servizi connessi. **Gli stessi dovranno essere rendicontati al Comune di Beinasco.**

Articolo 8 – Specifiche del servizio. Impegni collaterali a carico del Concessionario

1. **Attività di promozione e pubblicizzazione.** Il Concessionario è tenuto a svolgere attività di promozione e pubblicizzazione della manifestazione attraverso un piano di comunicazione che agisca su molteplici canali.
 - a) **Servizi di Comunicazione.** Le attività relative al servizio dovranno essere svolte con l’approvazione dell’Ufficio Cultura e Comunicazione del Comune di Beinasco. In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà occuparsi della definizione di un’immagine coordinata e di un piano di comunicazione *on-line* e *off-line*, delle attività di spettacolo in programma.
 - b) **Campagna pubblicitaria.** Il Concessionario dovrà presentare per approvazione, su formato verticale a pagina intera, il progetto grafico di promozione della stagione di eventi, inclusi logo e immagine coordinata (con inclusione del logo del Comune di Beinasco quale soggetto promotore). La creatività per la campagna pubblicitaria



dovrà essere declinata su tutti i mezzi secondo la pianificazione che sarà predisposta dall'Ufficio Comunicazione.

- c) Redazione Testi.** Il Concessionario dovrà garantire un supporto funzionale in attività di carattere redazionale che comprenda:
- raccolta delle informazioni sugli eventi, trasporti, modalità di partecipazione, ecc.;
 - redazione dei testi per la realizzazione del programma generale o altri materiali informativi;
 - razionalizzazione delle informazioni e omogeneizzazione del linguaggio.
- d) Stampa e distribuzione.** Il servizio dovrà garantire la stampa e la distribuzione capillare sul territorio cittadino e limitrofo dei materiali realizzati, attraverso i più efficaci circuiti (musei, librerie, alberghi, teatri, cinema - a titolo esemplificativo e non esaustivo). Sarà inoltre necessario provvedere all'acquisto di spazi pubblicitari e affissioni commerciali sul Comune di Beinasco, sul Comune di Torino e sui Comuni limitrofi.
- e) Ufficio stampa.** Il servizio dovrà garantire una promozione capillare del festival a livello almeno provinciale, garantendo l'attivazione di un ufficio stampa, in particolare per:
- organizzazione e realizzazione delle conferenze stampa di presentazione;
 - predisposizione dei materiali promozionali per la stampa;
 - adeguata mailing-list;
 - coordinamento generale dell'ufficio stampa e gestione dei rapporti con i media;
 - servizio di rassegna stampa;
 - creazione di un breve video delle manifestazioni per promozione degli eventi dopo il termine delle manifestazioni. La proposta di video andrà preventivamente condivisa con l'Ufficio comunicazione.
- f) Grafiche promo (solo grafiche digitali):**
- Teaser artisti e spettacoli Festa dell'Estate Beinasco e Festa di Settembre Borgaretto;
 - Teaser espositori Festa dell'Estate Beinasco e Festa di Settembre Borgaretto;
 - Locandina programma generale Festa dell'Estate Beinasco e Festa di Settembre Borgaretto;
- g) Promozione social.** Promozione su social *pay-per-click* per raggiungere un numero minimo complessivo di 10.000 persone, particolarmente nelle aree del Comune di Beinasco e della provincia di Torino;
- h) Segnaletica.** L'affidatario dovrà collocare idonea segnaletica stradale e pubblicitaria atta ad indicare i parcheggi, i percorsi e gli accessi alle manifestazioni ed altra segnaletica di orientamento necessaria al pubblico per muoversi agevolmente all'interno delle aree della manifestazione. È inteso che la fornitura e l'installazione della segnaletica è a carico del concessionario. La cartellonistica dovrà essere concordata con il Comune e la stessa dovrà essere fornita anche in formato digitale al fine di diffondere tramite web e social le informazioni logistiche relative alle manifestazioni.
- 2. Acquisizione sponsor commerciali.** Il Concessionario è tenuto a ricercare in maniera proattiva sponsorizzazioni a supporto della manifestazione, sia sotto forma di elargizione economica, sia, eventualmente, di natura tecnica, ovvero sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche (sotto forma di forniture di beni, servizi, o altre utilità).
- a)** Il soggetto organizzatore effettuerà una ricerca di sponsorizzazioni commerciali attraverso il coinvolgimento di aziende ed esercenti del territorio e provincia. Il Concessionario dovrà realizzare i materiali per la presentazione del progetto atti ad individuare i benefit di sponsorizzazione e gestire tutti i rapporti con gli sponsor.
- b)** Non sono consentite sponsorizzazioni:



- dalle quali possa derivare conflitto di interesse, pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente o ai servizi erogati;
- ritenute non idonee alla tipologia di utenza e di servizio in oggetto anche per ragioni di opportunità generale.

Si rimanda, per ulteriori linee guida, alla Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 28/2/2024 "Percorsi di sponsorizzazione a sostegno di attività ed eventi comunali".

- c) Il Comune di Beinasco per la realizzazione delle suddette manifestazioni negli anni scorsi si è avvalso della collaborazione di sponsor a vario titolo che hanno garantito un diversificato sostegno economico all'evento. Il Comune si attiverà per fornire al concessionario l'elenco degli sponsor delle passate edizioni e per favorire i contatti dello stesso con detti soggetti.
 - d) Nel caso di sponsorizzazioni acquisite direttamente dall'Amministrazione (attraverso il bando sponsorizzazioni), il Concessionario si impegna ad inserire i loghi di dette aziende/operatori commerciali nel materiale promozionale.
3. **Logistica, allestimenti tecnici e conformità.** Il Concessionario provvede agli allestimenti necessari con relativa assistenza tecnica per tutta la durata della manifestazione, facendosi carico delle obbligatorie certificazioni.
- a) **Logistica.** Il Concessionario provvederà a gestire, organizzare, coordinare la necessaria logistica (movimentazione palco e relativa copertura per spettacoli, sedie e tutti gli allestimenti necessari, impiantistica ecc.). Si farà carico inoltre, di tutte quelle attività correlate quali forniture, noleggi, messe a dimora ed in esercizio, custodia, recupero a fine evento, ecc.
 - b) **Servizi di allestimento tecnico.** Il servizio prevede la progettazione e la realizzazione di tutti gli allestimenti necessari per lo svolgimento degli eventi in programma, nonché l'assistenza e il supporto logistico a tutte le iniziative. Il Concessionario dovrà garantire una Direzione Tecnica ed il Coordinamento delle attività a supporto, per tutta la programmazione prevista. Il servizio dovrà essere svolto da personale specializzato e dovrà essere garantita l'applicazione della normativa vigente in materia di qualità e di garanzia della sicurezza. Tra gli allestimenti primari, si evidenzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - integrazione della potenza in termini di corrente elettrica, mediante idonei generatori, qualora l'area non fosse dotata di potenza complessiva sufficiente alle esigenze di spettacolo;
 - barriere e segnaletiche per la delimitazione delle aree;
 - predisposizione bagni chimici ad uso del personale di spettacolo e del pubblico, in numero commisurato all'afflusso di spettatori presunto.
 - c) **Conformità allestimenti.** Per tutti gli allestimenti relativi alle aree espositive e di spettacolo, il concessionario dovrà fornire - prima dell'avvio delle manifestazioni - tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità relative al materiale di allestimento, audio, luci e video relative ai materiali al seguito, nello specifico a titolo non esaustivo:
 - elaborazione e stampa certificazione prodotti (Schede e relazioni tecniche, CE, collaudi);
 - certificazione di collaudo del produttore, relazioni di calcolo, schemi, relazione di corretto montaggio in conformità alle istruzioni del costruttore, quando previste dichiarazioni di Conformità CE esclusivamente relative ai materiali al seguito ovvero impianto audio e luci, copertura e torri audio;
 - le Dichiarazioni Regola d'Arte su impianti e strutture installate provvisorie, ovvero la Dichiarazione di Corretto Montaggio delle strutture esclusivamente relative ai materiali, ovvero Dichiarazione di Conformità 37/08 Lettere A e B e allegati obbligatori;
 - relazione tecnica su impianto audio e fonti sonore, e valutazione di impatto acustico;



- progetto impianto elettrico provvisorio redatto da ingegnere o perito iscritto all'albo;
- relazione tecnica carichi sospesi di cui alla Circolare Ministero Interno n. 1689 del 01/04/2011 costituita da:
 - I. documentazione tecnica illustrativa inerente la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - II. schemi dei sistemi di sospensione evidenziatori, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - III. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.

Anche nel caso di attrezzature o utilità fornite dall'Amministrazione (es. palchi), il Concessionario dovrà attivarsi autonomamente per la verifica di conformità e la relativa certificazione.

4. **Progettazione e gestione della sicurezza.** Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di un piano di sicurezza e gestione dell'emergenza conforme alle vigenti disposizioni in materia di pubblico spettacolo, prevenzione incendi e salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante l'impiego di personale debitamente formato, con particolare riguardo a quanto disposto dalle Circolari del Ministero in merito all'organizzazione e gestione dei pubblici spettacoli in materia di *safety* e *security*.

a) **Pianificazione delle misure di sicurezza.** La pianificazione della sicurezza delle manifestazioni dovrà essere curata da un professionista incaricato dal Concessionario. Il Concessionario, dovrà inoltre rendersi disponibile a realizzare i sopralluoghi necessari in stretta collaborazione con la Polizia Locale recependo eventuali indicazioni per la pianificazione delle misure di sicurezza nei luoghi delle manifestazioni. Il soggetto affidatario dovrà rendersi disponibile a partecipare alle riunioni di coordinamento sulla sicurezza convocate dal Comune di Beinasco. Per gli spettacoli di rilievo nazionale, il concessionario garantirà la presentazione della documentazione di cui al presente punto in tempo utile per la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, della quale si darà comunicazione appena possibile e che sarà in prossimità dell'inizio dell'evento a cui dovrà partecipare proprio tecnico abilitato.

b) **Relazione tecnica e dimensionamento evento.** Il soggetto affidatario dovrà presentare al Comune di Beinasco il piano di sicurezza e il piano sanitario, oltre alla copia delle comunicazioni alle autorità di polizia e al servizio di emergenza territoriale 118 secondo le tempistiche predefinite. Tutti gli adempimenti necessari per la gestione della sicurezza derivanti dalla relazione tecnica di sicurezza e dal piano sanitario sono da intendersi a carico del soggetto affidatario. In particolare, compete all'organizzatore la definizione del dimensionamento atteso di pubblico per ciascun evento e la conseguente predisposizione delle misure di controllo e gestione degli accessi. A completezza d'informazione, si specifica che in occasione della precedente edizione 2023, l'evento di luglio in Piazza D. Dolci aveva registrato un afflusso di pubblico di circa 8.000 persone.

c) **Predisposizione allestimenti inerenti le misure di sicurezza.** Il Concessionario dovrà farsi carico inoltre, nell'ambito degli allestimenti necessari alla manifestazione, di integrare o predisporre completamente, laddove non presenti:

- mezzi e unità di medicalizzazione, presidi e personale preposto al primo soccorso (ambulanze idoneamente attrezzate, personale sanitario, personale medico, team soccorritori a piedi) presente nell'area eventi per tutta la durata delle manifestazioni, e particolarmente nel corso delle manifestazioni



principali, in misura adeguata al numero dei partecipanti. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della Convenzione in essere con Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Beinasco, si riserva di integrare a proprie spese i servizi sulla base delle esigenze emerse in sede di Commissione di vigilanza/C.O.C.;

- unità operative di protezione civile per tutta la durata delle manifestazioni, e particolarmente nel corso delle manifestazioni principali, in misura adeguata al numero dei partecipanti. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della Convenzione in essere con il Pronto Intervento della Protezione Civile – P.I.A.R. Comitato Locale di Beinasco, si riserva di integrare a proprie spese detto servizio, sulla base della disponibilità e delle esigenze emerse in sede di Commissione di vigilanza/C.O.C.;
- servizio di custodia e vigilanza diurno e notturno;
- presidi antincendio, impianti, strutture e personale preposto alla sicurezza antincendio;
- presidi e personale preposto all'ordine pubblico, a garanzia della sicurezza e incolumità dei visitatori e dei partecipanti (artisti, espositori, personale di spettacolo ecc.) nell'intera area della manifestazione.

5. Misure volte alla realizzazione dell'iniziativa in caso di maltempo. Trattandosi di eventi e attività da svolgersi all'aperto, il Concessionario dovrà mettere in atto tutte le misure per assicurare, per quanto possibile, il regolare svolgimento delle manifestazioni, garantendo al contempo la massima sicurezza per il pubblico, gli artisti e gli operatori impiegati nella produzione.

- a) A tal fine, il Concessionario, nei giorni precedenti l'evento e nel corso della manifestazione, consulta con regolarità i bollettini e gli avvisi della Protezione Civile, al fine di disporre azioni di prevenzione per tutelare la comunità dalle conseguenze derivanti da eventi calamitosi o condizioni metereologiche estreme.
- b) Si richiede al Concessionario di disporre, nell'ambito delle proprie possibilità e degli accordi contrattuali intercorsi con gli artisti, una pianificazione alternativa delle iniziative, o quantomeno delle principali tra esse, nel caso debbano essere rinviate a causa di maltempo. La pianificazione alternativa dovrebbe indicare possibili date e/o orari che consentano uno slittamento e non una cancellazione delle manifestazioni. Nel caso di indisponibilità degli artisti, o problemi relativi alla partecipazione di artisti proposti, il Concessionario garantisce la disponibilità a trovare un'alternativa di caratura pari o superiore ove possibile. Ogni modifica al calendario dovrà essere concordata con l'Amministrazione.
- c) Nel caso in cui, le manifestazioni proposte non siano realizzate, completamente o parzialmente, per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, maltempo, condizioni meteo estreme, calamità naturali, emergenze sanitarie) e gli organizzatori abbiano comunque sostenuto delle spese, oggetto di rendicontazione, si garantirà l'erogazione parziale del contributo comunale.
- d) Nel caso di mancato svolgimento anche di una sola attività proposta per cause dovute all'organizzatore il relativo contributo comunale complessivo sarà revocato.

Articolo 9 – Assicurazioni e garanzie a carico del Concessionario

1. Adempimenti generali. Sono da considerarsi adempimenti generali a carico del soggetto organizzatore:

- partecipazione alle riunioni organizzative convocate dal Comune di Beinasco;
- sostenere tutti gli oneri dovuti per la sicurezza del personale impiegato dal concessionario per lo svolgimento del servizio;
- controllare e riferire agli uffici competenti del Servizio Cultura, Comunicazione e Polizia Locale in ordine ad eventuali disservizi che dovessero verificarsi nei giorni della manifestazione;
- svolgere attività di coordinamento e di gestione di eventuali emergenze in collaborazione con gli uffici competenti e gli altri operatori eventualmente coinvolti nella gestione della manifestazione;



- garantire la richiesta e dotazione di contatori temporanei per l'erogazione dell'energia elettrica nei luoghi destinati alla realizzazione degli eventi.
2. **Stipula polizza assicurativa.** Il Concessionario dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, con effetti dalla data di decorrenza del servizio e per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi:
- a) **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, e comunque commisurato all'afflusso stimato delle presenze, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari e l'Amministrazione concedente) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il Concessionario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui il Concessionario si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto della concessione inclusa la loro responsabilità personale.
- La polizza dovrà essere consegnata prima di procedere alla stipula del contratto di servizio o prima dell'eventuale ricorso all'esecuzione anticipata del medesimo. La polizza dovrà, in ogni caso, prevedere limiti di franchigia/scoperto ad esclusivo carico del soggetto organizzatore, esonerando il Comune di Beinasco da ogni responsabilità.
- b) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. **Il Comune è conseguentemente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità.**
3. **Garanzia fideiussoria.** Il Concessionario, a pena di esclusione, è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva o deposito cauzionale) per un ammontare e con le modalità stabilite dall'art. 117 del Codice e pertanto pari al 10% del valore dell'appalto, da mantenersi per l'intera durata del servizio, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, compresi gli eventuali danni al bene pubblico derivanti dal montaggio e smontaggio delle attrezzature, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- Il Comune di Beinasco è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a persone o cose o animali durante l'esecuzione degli eventi.** Il Concessionario è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi. Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e pertanto solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi.

Articolo 10 – Impegni a carico del Comune

1. L'Amministrazione comunale si impegna a:
- a) collaborare con il soggetto organizzatore fornendo le informazioni necessarie per la buona riuscita delle manifestazioni;



- b) concedere gratuitamente il palco comunale delle dimensioni massime 14x10 mt, transenne mobili, tavoli e sedie (in base alla disponibilità);
- c) consentire in Piazza D. Dolci a Beinasco e in Piazza S. Pertini a Borgaretto l'allacciamento al punto di consegna dell'energia elettrica delle aree mercatali nei limiti della potenza esistente. Il concessionario potrà effettuare un sopralluogo con i tecnici comunali. Eventuali integrazioni di energia elettrica sono a carico del Concessionario;
- d) mettere a disposizione i propri canali web e social per la comunicazione della manifestazione, degli eventi e degli spettacoli programmati;
- e) esentare il soggetto organizzatore dal costo delle affissioni comunali per la promozione delle iniziative;
- f) esentare il soggetto organizzatore dal pagamento del suolo pubblico per le attività di animazione e spettacolo per tutta la durata della manifestazione, ad esclusione delle aree destinate ad attività commerciali;
- g) mettere a disposizione il locale del Centro Culturale Bruno Zevi adiacente a Piazza Dolci come sede operativa/ufficio e concedere l'utilizzo dei bagni pubblici esistenti;
- h) il rilascio d'ufficio, a seguito della presentazione dei piani sicurezza, di eventuale autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico;
- i) garantire la disponibilità a organizzare riunioni per il coordinamento delle attività svolte e/o da svolgere;
- j) effettuare, tramite il gestore locale (Consorzio di Area Vasta Covar14) il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di pulizia delle piazze/aree in cui si terranno gli eventi, valutando un eventuale potenziamento del servizio;
- k) liquidare il contributo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso, salvo l'applicazione di penali per inadempimento.

Tutte le attività si svolgeranno nell'ambito degli orari concordati con l'amministrazione.

Articolo 11 – Valore della concessione e importo a base di gara

1. L'importo complessivo dell'intervento comunale (contributo) al fine di garantire al Concessionario l'equilibrio economico finanziario, è pari a **Euro 148.107,30=** al netto di I.V.A., come da allegato **prospetto "Piano Economico Finanziario (PEF)"**, parte integrante del presente capitolato. Detto contributo di compartecipazione comunale è **a valere sul biennio 2024-2025, ed è posto a base di gara, soggetto a ribasso**. Nel dettaglio, l'importo del contributo netto massimo è pari a Euro 74.053,65= per il 2024 e a Euro 74.053,65= per il 2025.
2. **Il valore complessivo stimato della concessione** del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo) è stimato in **Euro 221.000,00=** per il biennio 2024-2025, al netto di ogni onere o I.V.A., così come determinato nell'allegato PEF.
3. I costi di **manodopera**, determinati dalla stazione appaltante, sono stimati in **Euro 18.000,00=** a valere sul biennio.
4. La presente procedura di gara ha ad oggetto attività che non danno origine a rischi da interferenza, pertanto, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00=. È comunque onere del fornitore contraente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sPECifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



Articolo 12 – Durata della Concessione

1. La durata della presente concessione è pari a due stagioni (2024-2025), corrispondenti alle prossime due edizioni della manifestazione denominata “Festa Dell’Estate e Festa di Settembre”, e a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere in via d’urgenza nelle more di stipulazione dello stesso.
2. Ai sensi dell’art 178 comma 5 del D.lgs. n. 36/2033, la durata del contratto di concessione non è prorogabile.

Articolo 13 – Condizioni di partecipazione

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Per la comprova dei requisiti si rinvia anche a quanto disposto sull’avviso di manifestazione di interesse e sul disciplinare di gara.
 - a) **Requisiti di ordine generale.** Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023.
 - b) **Requisiti di idoneità professionale.** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura di gara.
 - c) **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.** Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di:
 - **capacità economico-finanziaria: fatturato globale maturato nel triennio precedente** (esercizi 2021, 2022, 2023) **per servizi prestati** in attività analoghe (gestione e organizzazione di eventi di pubblico spettacolo), pari, cumulativamente, a Euro 40.000,00=. I mezzi di prova saranno costituiti da una copia dei bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
 - **capacità tecnico-professionale: aver effettuato nell'ultimo triennio almeno due servizi analoghi all’attività oggetto di concessione**, eseguiti con buon esito, senza dare origine a contestazioni per gravi inadempienze e che abbiano registrato un numero di affluenza di pubblico di almeno 3.000 persone per servizio. La comprova del requisito è fornita dall’operatore economico, che dovrà indicare il numero delle manifestazioni organizzate e gestite per ogni anno di attività, specificando per ognuna il luogo, il periodo, la tipologia, il numero dei visitatori e ogni altro elemento utile.
2. **Avvalimento.** L’operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
3. **Subappalto.** Ai sensi degli art. 188 e 119, comma 1 del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui sia affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni in oggetto di concessione o la prevalente esecuzione del contratto. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 14 – Soccorso istruttorio

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui agli art. 183 comma 11 e 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.



2. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
3. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e di quella economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Articolo 15 – Personale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Fatte salve le forme di partecipazione consentite dalla legge, il Concessionario provvederà allo svolgimento dei servizi con proprio personale, il quale dovrà possedere le qualifiche adeguate a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto del presente capitolato, della lettera di invito, del disciplinare e di tutte le vigenti normative di settore.
2. Dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e presentare a richiesta apposite dichiarazioni attestanti regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL.
3. È obbligo del Concessionario formare il personale e curarne il costante aggiornamento in relazione agli obblighi inerenti la specifica prestazione nonché la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008.
4. Il personale è tenuto a mantenere un contegno riguardoso e corretto, considerato soprattutto che il servizio si svolge nei confronti del pubblico. A tutto il personale impiegato è richiesto un comportamento consono agli ambienti in cui operano, improntato a correttezza e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale impiegato o, in alternativa, di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
6. Considerato che il precedente affidamento consisteva in un affidamento diretto, trattandosi del primo affidamento mediante gara (procedura negoziata) di un servizio avente cadenza biennale, ma di durata di pochi giorni l'anno, non è prevista una clausola di riassorbimento del personale.

Articolo 16 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

1. Gli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari ad Euro 18,00= secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, disponibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Detto contributo di partecipazione alla procedura di gara è intesa quale condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora la ricevuta di pagamento non venga inviata o il pagamento non risulti evidenziato dal sistema, l'Amministrazione richiede la regolarizzazione attraverso l'inserimento in FVOE dell'attestazione di versamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Nell'ipotesi in cui l'operatore economico non ottemperi alla richiesta nel termine stabilito dalla Amministrazione, o nell'ipotesi in cui inserisca la ricevuta di versamento con data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile e non sanabile tramite l'istituto del Soccorso Istruttorio (ex art. 101 del D.lgs. 36/2023).

Articolo 17 – Inadempienze e penali

1. È facoltà dell'amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento, tramite il personale dei competenti uffici, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni della presente concessione ed al progetto del servizio presentato dalla Ditta concessionaria. La Ditta è obbligata a fornire agli incaricati del controllo tutta la collaborazione necessaria.
2. La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio in oggetto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia. In caso di irregolarità verificatesi in forma grave o reiterata o in caso di recidivo mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, per ogni



- inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale, determinata con provvedimento del dirigente dell'Area Servizi alla Persona, proporzionalmente e in rapporto alla gravità dell'inosservanza, preferibilmente da detrarsi sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In linea generale, ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità stabilita tra i 500,00 ed i 5.000,00 Euro. Tale importo è raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione.
 4. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
 5. Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione concedente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
 6. In caso di danneggiamenti a opere già esistenti, se la Ditta Concessionaria non provvederà ai ripristini secondo quanto in precedenza indicato, la Stazione Appaltante provvederà ad ordinare l'esecuzione del ripristino a Ditta locale con fatturazione del corrispettivo a carico della Ditta Concessionaria.
 7. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione giuridica al fine di tutelare i danni di immagine relativi alla totale o parziale mancata realizzazione delle manifestazioni oggetto della concessione.
 8. Nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.
 9. L'applicazione delle penali non preclude l'esperimento di qualsiasi altra azione legale che la stazione appaltante intenda eventualmente intraprendere.
 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 18 – Modalità di affidamento del servizio

1. L'individuazione del concessionario avverrà mediante procedura negoziata espletata ex art. 187 del D.lgs. 36/2023 previa acquisizione di manifestazioni di interesse, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARE della Stazione Appaltante del Comune di Beinasco <https://comunebeinasco.traspare.com>
2. I criteri e le modalità di valutazione delle offerte sono esplicitati nell'apposito allegato al presente capitolato (ALLEGATO E – Criteri di aggiudicazione con schema punteggi).
3. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara all'uopo nominata. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa soddisfi i requisiti dell'avviso. L'Amministrazione si riserva comunque la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

Articolo 19 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento dei servizi verrà effettuato mediante bonifico su conto corrente, a seguito di presentazione di regolari fatture, da emettersi esclusivamente in forma elettronica.
2. In particolare, per il pagamento del saldo, si richiede di trasmettere all'Ente un **rendiconto riepilogativo** di spese sostenute ed entrate realizzate, ed una **relazione finale "a consuntivo"**, corredata da tutta la documentazione dimostrativa ed a supporto necessaria, entro e non oltre 30 gg dal termine del proprio progetto.
3. A margine della relazione finale, l'affidatario dovrà trasmettere all'Ente anche un **servizio fotografico** (minimo 20 scatti) in formato digitale e un **video** che mostri i momenti salienti della manifestazione, sempre in formato elettronico, cedendone i relativi diritti al Comune di Beinasco e la **documentazione pubblicitaria** realizzata ai fini della promozione dell'iniziativa, riportante il



- logo del Comune di Beinasco (volantino, manifesto, locandina, dépliant, rassegna stampa, pagine web...), che dimostri la rilevanza pubblica dell'evento.
4. Nel dettaglio, la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle attività, come di seguito indicato:
 - a) 30% a seguito della presentazione del piano del piano di sicurezza relativa alla Festa Dell'Estate;
 - b) 20% entro il mese di giugno 2024 a seguito della presentazione dei prodotti comunicativi concordati con l'Amministrazione per la promozione della Festa Dell'Estate;
 - c) 20% entro il mese di agosto 2023, a seguito della presentazione del piano di sicurezza e dei prodotti comunicativi concordati per la promozione della Festa di Settembre e della documentazione sulla sicurezza dell'evento;
 - d) saldo del 30% residuo a seguito della conclusione degli eventi e presentazione del relativo rendiconto delle manifestazioni, risultati del piano di comunicazione e del piano delle sponsorizzazioni richieste e ottenute di seguito descritti:
 - la descrizione del servizio reso, indicando in particolare i fattori di successo e le criticità riscontrate;
 - le eventuali variazioni al programma rispetto a quanto preventivamente concordato e le cause che hanno determinato tali variazioni;
 - documentazione che evidenzia l'affluenza di pubblico durante lo svolgimento di ciascun evento;
 - l'andamento della raccolta delle sponsorizzazioni commerciali e loro reinvestimenti sul programma artistico e di spettacolo;
 - rendiconto dettagliato del piano di comunicazione.
 5. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di interscambio, si precisa che il codice univoco dell'Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: **UJ21ON** del Servizio Politiche Culturali e del Tempo Libero.
 6. Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Articolo 20 – Revisione della concessione

1. Gli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico finanziario della concessione.
2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1 del Codice, *“al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa”*.
3. Si evidenzia che, sebbene sia consentito rideterminare alcune delle condizioni per addivenire ad un nuovo equilibrio, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, in sede di revisione *“non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione”*.
4. Gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
5. Le variazioni dell'equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad un massimo del 5%, rientrano nell'alea di rischio del Concessionario.
6. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:



- eventi di forza maggiore, per tali intendendosi ogni atto o fatto impreveduto e imprevedibile che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - l'entrata in vigore di norma legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale del servizio;
 - le varianti progettuali richieste dall'Amministrazione o concordate tra le parti che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.
7. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione concedente.

Articolo 21 – Risoluzione del contratto e recesso

1. È facoltà del Comune revocare l'affidamento del servizio in concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 190, del D.lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, l'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
1. Qualora si verificassero gravi inadempimenti contrattuali, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine. Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione concedente, inviata alla controparte, a mezzo PEC.
2. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempimento può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
3. A seguito contestazione scritta della violazione, da trasmettersi tramite PEC, il Concessionario dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei **2 gg. lavorativi successivi** al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
4. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con l'integrale incameramento del deposito cauzionale fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente decurtare dal corrispettivo dovuto:
 - a. danno all'immagine del Comune;
 - b. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione e dal relativo capitolato;
 - d. per aver commesso gravi violazioni o abusi o irregolarità nella gestione, o reiterate disfunzioni del servizio.
 - e. violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - f. cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - g. apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale dell'aggiudicatario;
 - h. se l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità dello stesso o il perseguimento dei risultati prefissati;
 - i. se si verifica l'inadempimento agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - a. in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81;
 - j. in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.
5. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario e come grave illecito professionale, tale



da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'aggiudicatario.

6. L'Ente si riserva di risolvere parzialmente o integralmente l'affidamento della concessione al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso aggiudicatario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro.

Articolo 22 – Spese e stipula del contratto

1. La formalizzazione dell'affidamento della concessione – stipula del contratto - avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
2. L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto di concessione nelle modalità di legge, alla data e nel luogo fissati dall'Amministrazione comunale.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di:
 - a. perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano la gestione del servizio;
 - b. accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
4. Le condizioni offerte dall'aggiudicatario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; l'Amministrazione comunale rimarrà vincolata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
5. Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla mancata sottoscrizione del contratto e aggiudicare l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 23 – Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* TRASPARE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'aggiudicatario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione di organizzazione e gestione eventi estivi, nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.



2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
5. I diritti che l'aggiudicatario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'aggiudicatario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
7. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione in oggetto l'impresa aggiudicataria assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'affidamento in oggetto.



3. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge n.136/2010, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.
5. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 26 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 213 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.

Articolo 28 – Planimetrie allegate


1. Planimetria Piazza D. Dolci – Beinasco
2. Planimetria Piazza S. Pertini – Borgaretto

Battitori 

Pali I.P. 

Torrette 





COMUNE DI BEINASCO
SERVIZIO URBANISTICA

ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE